

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

ISTRUZIONE DEI TENENTI della Fortezza di Trieste nei secoli passati.

(Continuazione V. N. 27.)

Aggiungiamo che il Tenente non era preso solitamente fra la milizia mobile; ma deputato come si deputavano altri impiegati, come il Capitano; che quanto si accenna nell'Istruzione, accade sempre nell'interno della fortezza, e che quell'Esattore di cui si parla, si è l'Esattore delle Dogane, che fu sempre carica imperiale, non civica; però residente in città e dipendente dalla Bancalità di Graz, ossia dell'Austria inferiore.

Ricordi per il Sig. Tenente di Trieste.

Primo. Ariato che sarà a Trieste, manderà a fare una Imbasciata prima a Sua Eccel. Conte Capitanio, Vescovo, Esatore, Giudici, et altri, secondo piacerà.

2.do Si porterà in fortezza e presenterà il suo ordine al Capitanio per esser Installato come anche all'Esattore per la paga.

3.zo Quando Sua Eccel. hauerà determinato il Giorno della installazione, il Sig. Tenente nouo si presenterà nella sala grande oue si radunerà tutta la Compagnia con la Bandiera ed armi, iui si leggeranno li ordini Cesarei e riceverà dal Capitanio la partegiana; seguito questo marcerà in piazza d'Armi, e metterà la Compagnia in squadra, e per uia del Caporale farà marciare la Compagnia in ordine sotto il corpo di Guardia, e farà aprire la fortezza in sua presenza, la quale deue esser serrata nel tempo dell'Instalazione.

4.to La sera quando si raduna tutta la Compagnia in piazza a sono di tamburo, farà marciare il Caporale con la gente in bon ordine sotto il Corpo di guardia, iui poi si faranno le disposizioni per le solite sentinelle sopra li Bastioni, e deuno restar tuti li soldati sotto il Corpo di guardia sino sarà serrata la Fortezza; prima di serrarla si dimanda la licenza di Sua Eccel. Capitanio, ed in un medemo tempo si dimanda la Parola, per poi distribuirla fra li soldati che sono di guardia.

5.to Si farà consegnare la Cassa con denari della Compagnia li qualli deuno restar in conserua del Sig. Tenente e secondo trouerà il bisogno impresterà alli Soldati di quando in quando, ad restituire, et ogni mese incasserà dalli Caporali, fraiter, e soldati da cadauno un soldo, e ponerà in cassa per renderne conto a suo tempo;

si può far conto con la Compagnia ogni Anno una uolta, dopo fatto si farà ratificare dall'Eccel. Capitanio, per maggior sicurezza.

6.to Quando li Soldati mancano nel loro debito, deuno esser castigati, secondo il loro delitto, cioè, con farli montare l'Asino, o portar Spingarde di bon peso, far qualche guardia, anche 25 a 50 bastonate dateli dal Caporale; se poi uogliono la casa-mata, si pol dare, con farli serrare dal tamburo e tenerli a pane e aqua.

7.mo Ogni Anno per ordinario si distribuisce della poluere e palle per li soldati due uolte, a 20 libbre per uolta, per il Corpus Domini si distribuisce Extra, per fare le tre solite salue sopra il bastione Leopoldo, e quando more un soldato, se li dà li suoi honori con 3 Salue, a quelli che uerano comandati per fare queste 3 Salue se li dà a parte la loro poluere secondo il consueto, il Sig.re Tenente compagna il morto alla Sepoltura per Carità.

8.vo Nel giorno del Corpus Domini, il Sig.re Tenente farà radunare la Compagnia in Piazza a sono di tamburo, dopo uiene il Sig.re Alfieri a leuare la Bandiera fori del gabinetto di Sua Eccel., e la dispone fori della finestra nella Sala grande; per tal funzione si fa marciare un capora'e con doi fraiteri, 4 mosquetieri, e tamburo, sopra la Sala per leuar la Bandiera; esposta che sarà, si pone una sentinella alla Bandiera per decoro; quando poi è il tempo di marciare sopra il Bastione Leopoldo con la Compagnia, si torna a leuare la Bandiera con quelle cerimonie come prima, il Sig.re Tenente aspetta la bandiera in Piazza con la partegiana in mano, e fa presentare le armi a tutta la Compagnia. Quando il Sig.re Alfieri si auicina con la Bandiera alla Compagnia, il Sig. Tenente se inchina con la Partegiana, ma non riuoltata, il Sig. Alfieri si leua il Capello con fare una riueranza a tutta la Compagnia; ma non già inchinare o bassare la Bandiera, perchè quella rappresenta la Persona del Prencipe; la partegiana riuoltata, è Bandiera inchinata si fa al Prencipe, e Capitanio, di queste cerimonie, bisogna intendersi auanti con il Sig. Alfieri, acio non segua qualche fallo, perchè sarebbe contro il decoro del Prencipe.

9.no Dopo di questo, si marcia con tutta la Compagnia sopra il Bastione con buon ordine, e si fa squadrare la gente, il Sig. Alfieri si pone con la Bandiera alla sinistra del Signor Tenente, li Caporali deuno far tenere alli Soldati le loro armi pronte per far le loro 3 Salue a suo tempo, che le salue seguono serrate congiunte e unite; dopo di questo, si torna a marciare in

Piazza, si rimette la Bandiera con le prime cerimonie, a suo solito loco, e si licentia la Compagnia.

10.mo Quando Sua Eccel. non si troua in Fortezza, comanda in tutto e per tutto nel militare il Sig. Tenente lo chiaui della forteza è Città deuono pendere apresso il suo letto, guardato con un para pistole cariche; e quando di notte tempo li Sig. Giudici dimandano le chiaui della Città, deue sempre uenire un Giudice in persona à leuarle, con la Sua Guardia della Città; la guardia medema si deue fermare al Pozzo di S. Giusto, e non auanzarsi più oltre; dopo si calano le chiaui giù della finestra, in presenza del Tenente, così ancho si riceuono, perchè le chiaui non debbono mai restar di notte in Città.

11.mo Quando si fa la paga si raduna la Compagnia in piazza a sono di tamburo senza Bandiera, il Sig. Tenente Marcia con la Compagnia in sala, oue si senta Sua Eccel. Capitano, dopo il Sig. Esatore alla sua destra, il Tenente alla sinistra, il Sig. Alfiere alla Destra del Esatore; in apsenza del Capitano prende il Sig. Tenente la Destra del Esatore, è questo si senta in loco del Capitano, il Sig. Alfiere alla Sinistra; quando ui sono piazza uacante, quel soldo deue restare nell'erario del Principe, è uero uengono aplicati per ristaurare li quartieri de Soldati; a questa funtione non deue sentarsi nisuno che il Capitano, Esatore (è in locho suo il contra Scriuano) il Tenente et Alfiere; la Fortezza deue esser serrata; dopo seguita la paga il Sig. Tenente marcia con la Compagnia in Piazza, è poi con ordine sotto il Corpo di Guardia.

12.mo Sul bosco Fernedo spetta la incombenza al Sig. Tenente il quale non deue permettere à nissuno estraneo di prender legna, ecettuato il Capitano, Tenente, Alfiere, è soldati; all' Esatore si è data licenza per seruitio di Sua Maestà di 20 cara.; ma questo è troppo, bisogna regularsi secondo le congiunture, e quando li soldati leuano il pegno a qualche duno, si castigano senza distinzione di 8 lire; di quella moneta, 4 lire appartengono al Tenente, 4 lire al Soldato, li soldati deuono secondo il consueto far la guardia nel bosco senza Schiopi, è se si trouano nel bosco capre, pecore, armente, al pascolo senza licenza del Capitano, è Tenente, si castigano una peceta per testa, è questo appartiene doi terzi al Tenente un terzo alli Soldati; quando poi nasce della Gianda nel Fernedo, uengono li uillani à dimandar licenza al Sig. Tenente, e pagano una peceta per testa per il pascolo dei S. V. porci; una osseruanza ci uole, acio il bosco uenghi spodato, per far melgio cresser li arbori giouani; la Eccelsa Camera comanda che si taglino delli pali per le ostrege, bisogna esser guardengo acio non si facino fraudi.

13.zo Il così nominato Pagadore, che non è, deuo far riparare nella forteza quello che occorre delli denari che scuote dalle condanne imposte da Sua Eccel. Conte Capitano, è niente altro.

14.to Quando il Supremo Offitio dimanda soldati per far esecutare li contrabbandieri de Sali o bestiami; bisogna darli il bisogno, però deue il Supremo Offitio pagare alli soldati li loro assegnato di S. M. E.; al caporale ogni giorno, un fiorino, al fraiter 15 grossi, al muschietiere mezo fiorino; non seguendo, deue la Com-

pagnia far i loro ricorsi alla Camera di Graz, per non pregiudicarsi, perchè il tutto uiene posto in conto, è si fanno fraudi, come altre uolte è seguito, in pregiudizio di pueri Soldati, massime quando deuono uscire nel inuerno con neue piogie è venti.

15.to La Città di Trieste contribuisce per regalo al Sig. Tenente 20 libro candele di seuo; contra di ciò paga il Tenente una bagatela per la fattura.

16.to Il Sig. Tenente non deue mai permettere lo ingresso nella Fortezza à Stranieri, inspetie à Venetiani, senza licenza di Sua Eccel., è che siano persone di condizione, è conosciute.

17.mo Monsignore R.mo Vesouo, si è ingerito piu uolte, di uoler uisitare la Capella della forteza, quale uisitazione non li fu mai concessa, anzi fu ripreso, dalla Cammera, di non ingierirsi più.

18.uo Quando il Sig. Tenente uol prendersi qualche diuertimento, è restare fori la forteza di notte, bisogna, che faci consapeuole il Sig. Alfiere, acio esso dorma in forteza in loco suo, e non alternare con il medemo settimana per settimana, questo sarebbe un pregiudizio al Tenente, con fare l'Alfiere Tenente per otto giorni, in quel tempo potrebbe il Capitano distribuire le cariche, è far perder al Tenente le sue regalie; cioè quando si fa un Corporale, li uà di tansa tre fiorini, un freiter doi fiorini, il Soldato 30 grossi, così li tamburi.

19.no In assenza del Capitano, apartengono le regalie del pesce frutti et al Tenente, ma mentre il Capit. lascia sempre alcuni della sua Corte in forteza hanno fato per abuso, che il Tenente non ha mai niente, però di giustizia appartiene le regalie al Tenente. La causa: le regalie sono concesse dal Principe al Comandante; in assenza del Capitano comanda il Tenente, ergo le regalie spettano al Tenente.

20.mo Quando il Sig. Tenente in assenza del Capitano ha il comando, comanda in capite à tutti quelli che sono nel soldo della Fortezza, senza opposizione ueruna; il zeigwarter con li 4 bombardieri uogliono esser esclusi, seguendo questo, bisogna subito ricorrer al Consiglio di Guerra in Graz, per non admetter disordini, è hauer da disputare, con un mulo estinato, mentre anche questi dipendono dal militare, è non più Cammera.

21.mo Quando si prende un Soldato in seruizio, se li da il suo solenne Giuramento; essendo il medemo persona giurata del Principe, non puole il Capit. scaziarlo, se prima non li fa il suo processo criminale, del suo delitto; seguendo altrimenti, fa di torto al Principe, à se medesimo, è à tuti i offitiali della Compagnia; seguendo per uiolenza, il Tenente è tenuto in uigore del suo Giuramento, darne parte al Consiglio Bellico in Graz.

22.do La sera d'inuerno ale 8. ore si bate il tamburo, zopfenstrach, per la ritirata de Soldati; l'estate alle ore 9 di mezanotte ua il caporale con il tamburo intorno tutta la forteza, la mattina si batte la diana, con questa si leua la parola, e poi si batte la fricata, per aprir la forteza.

23.ro Aperta la forteza, uengono li soldati à dimandare licenza per andare in Città à prouedersi del loro bisogno, si permette a sei di loro per un' ora è

due al più, cioè anche li altri possano, andare a basso; altri dimandano licenza di andare fori nel paese per profittarsi qualche soldo, con le loro arti, a questi se li concede per 2 o 3 giorni al più, ma bisogna che metino un altro soldato, cioè fizia le sue guardie, così facendo resta la Fortezza prouista di soldati al bisogno, quelli che hanno la guardia, non se li permette così facilmente, è se li viene permesso bisogna che metta un'altro alla Guardia in suo loco.

24.ro Quando il Sig. Tenente uole andare in Ronda prende seco un corporale è due muschettieri il tamburo con la lanterna, è se ne uia in ronda sopra li bastioni, l'ordine, da osseruare, è che il tenente deue dare la parola prima al soldato, che è di sentinela; se in caso desse la congiuntura che andando il Tenente in ronda, è incontrasse il Capitano, il Tenente è tenuto di dare la parola al medemo così li altri subalterni al Tenente.

Quando che si fa marciare la compagnia si dice: gewer hoc, poi: Suldert das gewer, poi: das gewer vor den fucs.

DIOCESI AQUILEJESE.

(Continuazione V. N. 16, 17 e 20).

E parlando del Concilio di Efeso, al quale era stato invitato Sant'Agostino, poco pria salito al Cielo a conseguire la corona degl'illustri combattimenti contro gli errori sparsi fin allora, aggiunge che Capreolo *Arcivescovo* vi spedì un Diacono, e niuno de' Vescovi, non avendo potuto rauuare il suo Concilio a cagione de' Vandali. Il messo Imperiale, che tenea commissione di condurre il gran Dottore d'Ipbona "audivit a Capreolo ipsius urbis Antistite Sanctum Augustinum ex hoc mundo migrasse ad Dominum". E poco dopo: "Capreolus *Archiepiscopus*... Disconum suum misit Ephesum ad Concilium". A Liberato si aggiunge Vittore Africano¹⁾, che ci lasciò una Cronaca, dove non fa mai menzione di Reparato, che reggea la Chiesa Cartaginese, senza intitolarlo *Arcivescovo*. Potrà opporsi per avventura da quelli, a cui piace la spiegazione del Padre de Rubeis proposta, che Liberato e Vittore si palesano fieri nemici del Concilio Quinto; e che perciò collo stesso mal animo, dal quale furono spinti gli Scismatici della Venezia, e dell'Istria, abbiano entrambi adoperato un titolo d'indipendenza dal Pontefice Romano, che stendeva sull'Africa le ragioni Patriarcali. Ma un tal confronto non gioverebbe a nulla, conciossiachè gli Africani poteano spiegarsi con libertà, e non risparmiare quella voce di maggior pompa. E scrivendo amendue una Storia, non ebber quel fine, che dopo alcuni anni (come pretendesi) i Vescovi delle nostre contrade usando un termine alquanto men fastoso per non irritare il Greco Monarca. Mi spiegherò, se fa duepo, con più chiarezza. Liberato e Vittore nelle sue Opere non hanno altra mira, che di rac-

contare, come tornar può a difesa di un'ingiusta causa, i fatti di que'tempi, e di scagliarsi senza mistero contro quanti ebbero parte nella proscrizione de'tre Capitoli: senza mistero, dissi, cioè senza covar in seno alcuna idea simile a quella, che il dottissimo Padre de Rubeis attribuisce agli autori della supplica più volte mentovata a Maurizio; i quali "minus elatum¹⁾ *Archiepiscopi* nomen adhibent, independentiae significande satis aptum, ne Graecum Imperatorem nimia tituli pompa offenderent". E che tale non fosse la mira di Liberato, ne abbiamo una prova sicurissima da quel passo, dove²⁾ narra, che Donno d'Antiochia fautore de' Nestoriani avendo minacciata la deposizione a parecchi Sacerdoti e Diaconi accusatori d'Iba Edesseno, ritrovarono pronta difesa nei loro *Arcivescovi*; e si ottenne dalla Corte Imperiale, che la causa fosse rimessa a tre Vescovi. "Quidam eorum *Archiepiscopi* Domini praecepta contemnentes profecti ad comitatum sacros apices meruerunt ad Photium, Eusthatium & Uranium Episcopos, ut in Berito audirentur". Non altri eran questi, dallo Storico intitolati *Arcivescovi*, se non Metropolitani dipendenti dalla Patriarcale Antiochena; che in una causa così giusta pigliarono la difesa di alcuni del loro Clero, zelanti sostenitori della divinità di Gesù Cristo empivamente negata da Iba Edesseno.

Lo Scrittore medesimo nel suo Breviario³⁾ riferisce, che avea di fresco ricevuta una versione del Concilio di Calcedone: A noi pure ne è pervenuta più di una de' Canonì promulgati in quella solenne adunanza. E in una frall'altre il Canone XII, è tradotto in questa guisa: ⁴⁾ "Quaecumque civitates jam per sacras litteras (per Imperiale privilegio) nomine Metropolitano funguntur, ipsae solum honorem habeant; & is qui huic praeest Episcopus vocetur Archiepiscopus". Sieno pure, che il contento, l'ultime parole una giunta, poichè mancano nel testo originale, ed in alcuni codici latini: ma nulla ci vieta a credere, che siano un'antica glosa inserita dall'interprete o dal copista, a cui parve meglio spiegar il Canone secondo il vocabolario di quell'età, in cui vivea Liberato. Nelle versioni dal Greco, e in particolare in quella, che fece Rufino della storia di Eusebio⁵⁾, vi si trovan più esempi di simile arbitrio. Ed altri ancora hanno accomodato il testo alla consuetudine dei suoi tempi. I Sovrani d'Oriente divisero di mano in mano le antiche provincie civili, e così accresciuto che fu il numero delle Città Capitali, i Vescovi, che le reggevano, presero il titolo chi di una chi di altra Città Metropoli; e di questi un buon numero, siccome abbiain accennato di sopra, nel segnare il suo nome nel Concilio di Calcedone, e in quello sotto Gennadio pregiandosi

¹⁾ Monum. Eccl. Aquil. cap. XI, num. III.

²⁾ Breviar. Cap. X, Bibl. PP. laud. Tom. XII, pagina 135.

³⁾ Cap. XII. apud Galland. l. c.

⁴⁾ Baller. S. Leonis Opera Tom. III, codex Canonum, &c. cap. XXV, pag. 233, not. 49.

⁵⁾ V. Can. VI, Concil. Nicaeni Hist. Eccl. lib. X, cap. V, Edit. Mantuan. 1429, & Operum Tom. I, pag. 225, Veron.

¹⁾ Apud Galland. Bial. Vet. Tom. XII, pag. 230, 232.

di tener la sua Sede in Città Metropoli. Da questo, che fu il primo passo, vennero ad appropriarsi il titolo di Metropolitani, come si ha da' monumenti del quinto Secolo, e del seguente, e in particolare dalla Sinodica ¹⁾ diretta al Santo Pontefice Ormisda. Essendovi dunque allora nell'Oriente non pochi Metropolitani, cominciarono con altro nome a chiamarsi *Arcivescovi*, com'erano i difensori de' Cherici nel Patriarcato d'Antiochia. E questo nuovo titolo invalse tanto più facilmente, poichè di esso non facevasi più alcun uso per onorare i Capi delle tre Patriarcali antiche Sedi in Oriente, nè della più moderna di Costantinopoli, che sopra tutte s'innalzò nella nuova Roma.

Se io abbia seguita fin dalla sua origine la traccia di questo nome, scorrendo tutti i luoghi, per conchiudere, che verso il seicento l'uso di questo titolo *Arcivescovi* non era nuovo nelle Chiese comunque non fossero più che Metropolitani, io ne lascio ad altri il giudizio. Mi resta solo una prova, che non ammette replica, perchè tratta dal linguaggio volgare delle Gallie; i di cui Metropolitani nella supplica a Maurizio sono appellati *Arcivescovi*. Il Concilio Matisconese tenuto l'anno 581 prescrive ²⁾ "ut Archiepiscopi sine Pallio missas dicere non praesumant". V'intervennero i Prelati di Lione, di Vienna, di Sens, di Besanzone, di Bourges, e dopo due anni si trovaron di nuovo raunati nella stessa Città con altri due Metropolitani di Roven, e di Bourdeaux ³⁾. Egli è fuor d'ogni dubbio, che tutti non erano Vicarij della Santa Sede; e che questo impiego onorevolissimo da alcuni sostenuto non era il motivo, per cui dovessero secondo il prescritto de' Padri di questo Concilio portare il Pallio tutte le fiate, che celebravano i divini misteri. San Gregorio lo accordò a Giovanni di Ravenna, prescrivendogli la maniera di adoperarlo nelle sagre funzioni, benchè i Pontefici non tenessero Vicari in Italia, come saggiamente facevano altrove ⁴⁾. Il Pallio, di cui si parla nel suddetto Concilio Matisconese, era il Pallio Gallico, e di questo eran tenuti usare qualunque volta celebravano tutti i Metropolitani o Arcivescovi delle Gallie: laddove chi avea ottenuto il Romano (come tuttavia si pratica) non potea usarne fuorchè nelle maggiori feste dell'anno. Ecco pertanto posto in chiaro, come il titolo di Arcivescovo era nel seicento reso comune, e proprio dei Metropolitani di Francia. Nè perciò è da stupirsi, che gli Scismatici lo diano a Severo, ch'era loro Metropolitano, e che lo diano similmente a que' Metropolitani delle Gallie, i quali aveano sottratti dalla Chiesa Aquilejese alcuni Vescovi in quelle parti.

Il fin qui detto è più che bastante a sciogliere la nostra quistione, la quale non è già, se gli sgraziati Vescovi della Venezia e dell'Istria nodrissero mal talento contro il Capo della Chiesa, al cui tribunale dovea Severo comparire. Questo loro mal animo apertamente si scuopre dall'ardita protestazione, famigliare a tutti gli antichi e moderni refrattarj, di non voler sottomettersi al giudizio del Papa in una causa, nella quale egli era parte. "Ut ad illius iudicium Metropolitana noster cogere tur occurrere, cum quo causa ipsa esse dignoscitur ¹⁾". Di ciò, il ripeto, non si disputa, ma solamente, se il Metropolitano Severo, chiamato eziandio nella detta supplica *Archiepiscopus*, fosse onorato da'suoi col titolo di Patriarca; e dello stesso titolo sieno stati fregiati i successori di Severo per far pompa d'una piena indipendenza dalla cattedra di San Pietro. Nulla giova pertanto alla causa da me presa a impugnare, che l'Aquilejese Prelato sia detto non pure Metropolitano, ma eziandio Arcivescovo; posciachè gli stessi autori del libello supplice prendono le due voci come sinonime, e la seconda avea già acquistata la cittadinanza nelle Chiese delle Gallie. Sicchè io penso d'aver tutta la ragione di dire, che Severo fu bensì *Arcivescovo*, e tale creduto e chiamato da'suoi, ma non mai *Patriarca*: essendo cosa strana e incredibile, che i Romani Pontefici nelle molte lettere da loro scritte sullo spinoso affare, non facciano alcun rimprovero nè al Metropolitano Scismatico, nè ai Vescovi Provinciali di un titolo così nuovo, e incompetente, che nelle Chiese Occidentali non avea corso. Strana cosa, dissi, è codesto silenzio. Ma il fatto si è che non ne fecero i Santi Pontefici la menoma querela, perchè non l'udirono risuonare da queste parti.

La morte di Severo alla nostra Chiesa arrecò un gran cambiamento. Giovanni Abbate (come ho detto di sopra) fu scelto a succedergli nella Città d'Aquileja occupata da' Longobardi; e Candidiano gli fu contrapposto nell'Isola di Grado, sulla quale i Greci signoreggiavano; e dov'è probabile, che Paolo, Probino, ed Elia un dopo l'altro immediati Predecessori di Severo suddetto, abbian tenuto l'ordinario soggiorno per le sinistre circostanze de' tempi, e non già in vigore di canonica traslazione per autorità Pontificia: intorno a che non fa d'uopo gettar parola dopo che uomini grandi ²⁾ han posta in discredito questa favola.

Allora fu però, che cominciarono ad essere due Patriarchi: duo *Patriarchae esse caperunt*; così chiama Paolo Diacono i due nuovi eletti Giovanni e Candidiano ³⁾; ma seguendo (il ripeto) la frase de'suoi tempi.

(Continua.)

¹⁾ Epist. X, Concil. Coleti Tom. V, pag. 185. & ibidem pag. 363, 385.

²⁾ Can. VI, Concil. Tom. VI, pagina 663.

³⁾ Ibidem pag. 672.

⁴⁾ De Marca, Concord. Sac. & Imper. lib. VI, cap. VII, num. II, & III.

¹⁾ Apud Baron. ad annum 590.

²⁾ De Rubens monum. Eccl. Aquil. cap. XXVIII. &

³⁾ De gestis Longobard. lib. IV, cap. XXXIV. Rer. Ital. Script. Tom. I. pag. 461.